

Allegato A

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29.11.2017

INDICE SISTEMATICO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art.1 - Oggetto, finalità
- Art.2 - Definizione attività di interesse pubblico
- Art.3 - Quadro delle competenze
- Art.4 - Modalità di gestione

CAPO II – AFFIDAMENTO IN USO

- Art.5 - Affidamento in uso
- Art.6 - Modalità di utilizzo
- Art.7 - Orari di utilizzo impianti
- Art.8 - Durata dell'affidamento in uso degli impianti
- Art.9 - Rinuncia
- Art.10 - Sospensione
- Art.11 - Revoca
- Art.12 - Affidamento impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 13 - Prescrizioni di utilizzo degli impianti

CAPO III – CONCESSIONE IMPIANTI

- Art. 14 - Concessione degli impianti
- Art. 15 - Modalità di scelta del concessionario
- Art. 16 - Criteri di scelta del concessionario
- Art. 17 - Relazione e prospetto di manutenzione
- Art. 18 - Revoca concessione
- Art. 19 – Ristrutturazione e gestione impianti sportivi

CAPO IV – USO GRATUITO IMPIANTI

- Art. 20 - Uso gratuito degli impianti

CAPO V – NORME TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme transitorie

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1

Oggetto, finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc.) o da terzi, sia già esistenti, sia di futura costruzione o acquisizione.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo Sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello Sport a tutti i livelli.
5. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso o in convenzione, preferenzialmente alle società sportive e alle associazioni sportive, ovvero ad altri soggetti, come meglio indicato nel presente regolamento.

Art. 2

Definizione attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico; per tali motivi il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
2. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - a) l'attività sportiva dilettantistica;
 - b) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - c) l'attività sportiva per le scuole;
 - d) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI o Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

- e) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- f) l'attività sportiva, ricreativa e sociale.

Art. 3

Quadro delle competenze

1. In riferimento all'utilizzo ed alla gestione degli impianti sportivi comunali il quadro delle competenze degli organi comunali è il seguente:

a) Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo;
- stabilisce l'affidamento degli impianti mediante concessione;
- approva gli schemi generali di convenzione o concessione degli impianti sportivi;

b) Giunta Comunale:

- individua gli elementi per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività in concessione o in uso degli stessi impianti.

Art.4

Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti in economia (forma diretta) dal Comune, ossia attraverso gli Uffici Comunali tramite dipendenti comunali, oppure affidati in gestione a terzi (forma indiretta) qualora ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale rendano difficoltosa la gestione diretta.

CAPO II – AFFIDAMENTO IN USO

Art.5

Affidamento in uso

1. Gli impianti sportivi sono affidati in uso a società sportive, associazioni sportive, enti di promozione sportiva, scuole e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ad organizzazioni culturali o comunque soggetti che svolgono attività legalmente riconosciute di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, oppure a singoli utenti che ne facciano richiesta, prioritariamente per finalità sportive, nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting, etc.
2. L'affidamento in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate

nell'autorizzazione stessa secondo le relative prescrizioni di utilizzo.

Art. 6

Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta affidati in uso, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. In caso di utilizzo per attività sportive, l'accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A garanzia di quanto previsto dal presente comma, i soggetti utilizzatori dovranno presentare idonea polizza assicurativa RCT, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, in corso di validità.
5. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti lamentati dagli utenti.
6. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
 - c) fare copia o uso improprio della chiave di accesso dell'impianto per quelle strutture prive di custodia;
 - d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione dell'Ente;
 - e) utilizzare l'impianto al di fuori dagli orari autorizzati;
 - f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
7. L'uso degli impianti sportivi sarà soggetto al pagamento di tariffe previste con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 7

Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.
2. La domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Art.8

Durata dell'affidamento in uso degli impianti

1. L'affidamento in uso di ciascun impianto è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art.9
Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un congruo anticipo.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili potranno essere assegnati ad altri soggetti con richieste inevase.

Art. 10
Sospensione

1. Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, eventi o occorrenze extrasportivi, etc..) ovvero per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti o comunque per motivazioni di interesse pubblico.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione ai soggetti affidatari.
3. Per la sospensione dell'autorizzazione all'uso, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale.

Art.11
Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.6, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile del competente servizio ha facoltà di revocare l'atto autorizzativo dell'affidamento con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'affidatario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'affidatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.12

Affidamento impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere affidati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, eventi, occorrenze, etc..
2. Chiunque richieda l'uso degli impianti per le finalità di cui al comma precedente, dovrà produrre la richiesta con congruo anticipo corredata della necessaria documentazione ove dovranno essere specificate le generalità del soggetto richiedente, il tipo di manifestazione, il giorno, la durata e, prima dell'utilizzo, dovrà esibire la ricevuta di pagamento della tariffa.
3. Inoltre, il richiedente dovrà provvedere a sue cure e spese a garantire gli adempimenti tecnici ed operativi necessari ai fini dell'istruttoria e del rilascio della licenza di spettacolo o trattenimento pubblico ove richiesta, oltre ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e lo stesso dovrà dotarsi, se necessario, della copertura in materia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi, in materia sanitaria, e, se richiesti, ad accollarsi gli oneri SIAE, i contributi previdenziali INPS e quant'altro necessario, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed oneri in merito, ivi compresi eventuali danni che si dovessero verificare, durante lo svolgimento della manifestazione a strutture, persone (compresi i diretti partecipanti agli eventi previsti in programma) e/o cose/animali.
4. L'utilizzatore è tenuto a lasciare libero l'impianto da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia finale a sue totali cura e spesa.

Art. 13

Prescrizioni di utilizzo degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive, che per quelle non sportive, è concesso secondo le prescrizioni di utilizzo.

CAPO III – CONCESSIONE IMPIANTI

Art.14

Concessione degli impianti

1. Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, la gestione degli impianti sportivi comunali può essere esercitata anche in forma indiretta ovvero da parte di terzi, cui la stessa è affidata.

Art.15

Modalità di scelta del concessionario

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art.90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria 2003) e dall'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012 e ss.mm.ii. la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale ai seguenti soggetti:
 - a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
 - b) discipline sportive associate;
 - c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati, l'affidamento può avvenire, in via subordinata e successiva, anche nei confronti di altri soggetti/operatori economici.
2. Il Concessionario non deve avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Gioia dei Marsi e deve essere in regola con gli obblighi contributivi.
3. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente; la selezione dovrà essere effettuata in aderenza a quanto previsto dall'art.3, comma 1, lett. c) , d) ed e) della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012.
4. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
5. Le concessioni di cui al presente articolo dovranno prevedere:
 - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del Concessionario;
 - c) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - d) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso alle Associazioni Sportive;
 - e) la riserva per le attività, gli eventi, le occorrenze, le manifestazioni autorizzate o organizzate dal Comune di Gioia dei Marsi;
 - f) le polizze assicurative di valore adeguato;
 - g) il pagamento, da parte del concessionario, di tutte le utenze, dei consumi e degli oneri gestionali nei termini fissati con l'approvazione dello schema generale di concessione;
 - h) gli specifici oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
 - i) l'onere della "gestione della sicurezza" a carico del concessionario;
 - j) eventuali altre condizioni fissate con l'approvazione dello schema

generale di concessione.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal concessionario che ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione. Qualora l'Amministrazione dovesse concorrere alla gestione con la corresponsione di un contributo, le tariffe di utilizzo saranno fissate dalla Giunta comunale .

Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al presente articolo, viene definita con atto dalla

6 Giunta

Comunale.

Art.16

Criteri di scelta del concessionario

1. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, inoltre, con proprio atto, ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, definisce di volta in volta, nell'ambito dei seguenti requisiti, l'applicazione di punteggi omogenei e proporzionati:
 - rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
 - numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
 - attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
 - anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - livello di attività svolta;
 - esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
 - anzianità di iscrizione al registro Coni.
2. La Giunta Comunale, altresì, definisce, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, quanto segue:
 - l'indicazione degli oneri della manutenzione a carico del concessionario;
 - l'entità del canone ricognitorio;
 - la durata della concessione;
 - ogni altra condizione che dovesse ritenersi necessaria per l'affidamento in concessione.

Art.17

Relazione e prospetto di manutenzione

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare una relazione sulle attività svolte con cadenza almeno annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
2. Con cadenza almeno annuale il concessionario dovrà, inoltre, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmati effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art.18

Revoca concessione

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi viene revocata dalla Amministrazione Comunale allorché:
 - la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - siano commesse gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - si contravvenga alle ulteriori condizioni previste dalla convenzione.

Art.19

Ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi- Project financing

1. Qualora un Soggetto Sportivo o un Soggetto Privato (impresa) presenti un progetto di ristrutturazione e gestione di impianti sportivi e l'Amministrazione Comunale lo ritenesse meritevole di approvazione, non si applicheranno le previsioni di cui al presente Capo III e la Giunta Comunale avvierà, sul progetto presentato, una procedura ad evidenza pubblica secondo la vigente normativa.

CAPO IV – USO GRATUITO IMPIANTI

Art.20

Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie e superiori che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce la gratuità per l'uso degli impianti, secondo le modalità di utilizzo ivi descritte, per le seguenti altre categorie di utenti ed iniziative:
 - a) disabili che possiedano idonea certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria (A.S.L.) o da altro Organo competente, in corso di validità, (invalidità minima richiesta 75%) unitamente al certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Istituti Similari, per CORSI DI ADDESTRAMENTO inerenti l'espletamento del proprio servizio;
 - c) appartenenti a Corpi o Società che collaborano con la Protezione Civile;
 - d) atleti tesserati dalle Federazioni Nazionali del C.O.N.I., solo se espressamente richiesto dall'Organismo predetto;
 - e) giochi studenteschi indetti dal CONI;
 - f) attività sportive organizzate da Associazioni di volontariato legalmente riconosciute o che operino a favore di disabili.
 - g) Associazioni Sportive aventi sede nel Comune di Gioia dei Marsi limitatamente al campo di calcio

CAPO V – NORME TRANSITORIE

Art. 21 Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.